SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 760)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 giugno 1977 (V. *Stampato n.* **1289**)

presentato dal Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 giugno 1977

Modificazioni all'articolo 3, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nell'articolo 3, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, le parole « compiuto il 21° anno » ed « entro il 22° anno » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « compiuto il 18° anno »; « entro il 19° anno ».

La disposizione del precedente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Art. 2.

Coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, non si sono avvalsi, entro il diciannovesimo anno, della facoltà di effettuare le dichiarazioni previste dall'articolo 3, nn. 2 e 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, possono rendere tali dichiarazioni entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.